



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704

SEGRETERIA NAZIONALE

Aderente a UNI Global Union

Prot. n.:43 /2014/dvg

Roma,3 aprile 2014

A TUTTE LE STRUTTURE

Revisione dell'Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 12 marzo 1997 – Individuazione dei RLS con riferimento al Gruppo bancario.

Al fine di pervenire alla revisione dell'accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 31/03/1997, in attuazione agli impegni contrattuali con Abi abbiamo da tempo avviato le trattative con l'obiettivo di concordare un testo che fosse adeguato a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

Nell'avviare il predetto confronto è stata naturalmente tenuta presente la cornice normativa di riferimento costituita dal citato D. Lgs., il quale, all'art. 47, prevede che "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo" (comma 1), affidando alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS (comma5).

In tal senso, tenendo conto del mutato scenario di settore, caratterizzato per alcune importanti realtà dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo, si è condiviso con Abi, fatto salvo il numero minimo di legge ex Art. 47, comma 7, D. Lgs. 81 2008 s.m.i., di inviare al Ministero un interpellato congiunto, sui seguenti punti:

- **la possibilità di prevedere l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un Gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;**
- **se i rappresentanti così individuati siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che,all'interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.**

Pertanto si è chiesto alla Commissione per gli interpellati ex art.12 D.Lgs n.81 del 2008 s.m.i. di esprimere il proprio parere sulla possibilità, rispetto a quanto previsto dallo stesso Decreto, che le parti contrattuali possano definire gli assetti come sopra descritti in attuazione dei demandi legislativi.

Fraterni saluti.

La Segreteria Nazionale
(Giuseppe Del Vecchio)